



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 21/04/2026, n. 868: Requisiti di ordine generale. Iscrizione alla cd. *white list*. È obbligatoria anche per il Consorzio stabile non esecutore in proprio.

All'origine della controversia vi è l'esclusione di un consorzio stabile non intenzionato a eseguire in proprio le lavorazioni oggetto d'appalto, rientranti nel catalogo legale delle attività sensibili ai fini dell'iscrizione nella *cd. white list*. Il provvedimento era stato impugnato sul presupposto, non condiviso dal TAR Veneto, che tale iscrizione sia obbligatoria soltanto per le imprese consorziate designate come esecutrici, che di fatto ne erano in possesso.

Il TAR Veneto ricostruisce preliminarmente il quadro normativo di riferimento, individuandolo, da un lato, nell'art. 94, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, il quale riconduce alle cause di esclusione automatica le situazioni ostative desumibili dalla disciplina antimafia, e, dall'altro, nelle previsioni dell'art. 1 l. n. 190/2012, di cui richiama specificamente: a) il c. 52, secondo cui per determinate attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate al c. 53, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sono obbligatoriamente acquisite attraverso la consultazione di appositi elenchi prefettizi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ossia le c.d. *white list*; b) il comma 52-bis, a mente del quale l'iscrizione in tali elenchi tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.



Il TAR Veneto segnala che, da tale articolato contesto normativo, la giurisprudenza amministrativa (v. Cons. St., sez. V, sent. n. 6530/2023; Cons. St., sez. V, sent. n. 1068/2024; Cons. St., sez. V, sent. n. 3266/2024; Cons. St., sez. V, sent. n. 1345/2025) ha ricavato il principio secondo cui, allorquando l'affidamento comprenda attività riconducibili, in misura non meramente marginale, all'elencazione del succitato art. 1, c. 53, l. n. 190/2012, l'iscrizione nella *white list* costituisce il presupposto legale in presenza del quale può ritenersi soddisfatto il requisito generale di affidabilità antimafia richiesto per la partecipazione alla gara; questo perché l'anzidetta disposizione ha tipizzato la cd. *white list* quale dimostrazione legale dell'esenzione dell'impresa da qualsiasi forma di condizionamento mafioso.

Venendo, in particolare, alla posizione del consorzio stabile che non eseguirà direttamente le prestazioni dell'appalto, il TAR Veneto osserva che la designazione delle consorziate esecutrici opera sul piano organizzativo interno e non determina alcun trasferimento dei requisiti soggettivi di ordine generale gravanti sul consorzio medesimo quale concorrente; pertanto, l'iscrizione nella cd. *white list*, in quanto requisito generale di moralità professionale, deve essere posseduta dal consorzio stabile in proprio e non può essere mutuata dalle consorziate esecutrici, non operando, per siffatti requisiti, il meccanismo del cumulo alla rinfusa, normativamente circoscritto ai requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria (Cons. St., sez. V, sent. n. 6530/2023; Cons. St., sez. V, sent. n. 1345/2025).

[Consulta la sentenza](#)